


COPIA



Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 DEL 19-06-2025

OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO ORMEGGI COMUNALI

L'anno duemilaventicinque addì diciannove del mese di Giugno, alle ore 11:00, presso la SALA POLIVALENTE DENOMINATA I LOMBI - GIGLIO CASTELLO in videoconferenza da remoto, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
SCHIAFFINO ARMANDO	X	
COSSU GUIDO	X	
ANDOLFI ALVARO	X	
VERSARI LAURA	X	
FERLUGA MARIA FEDERICA	X	
BROTHEL ATTILIO	X	
RUM VINCENZA	X	
SCHIAFFINO MAMILIANO	X	
BAROLETTI TOMMASO	X	
PINI COSIMO RICCARDO	X	

Componente	Presente	Assente
COPPA MATTEO		X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il Segretario comunale dott. FEDERICA AMBROGI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco ARMANDO SCHIAFFINO nella sua qualità di CONSIGLIERE assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATO l'art.194 comma 1 del D.Lgs.267/2000 secondo cui gli Enti locali, con deliberazione Consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: comma e) "Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1,2,3 dell'art.191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PREMESSO che, che il Comune di Isola del Giglio aveva in concessione una parte dell'area portuale per una superficie totale di mq. 11.174,05 dove è posizionata una catenaria per la sistemazione di imbarcazioni ormeggiate alle boe ed ai pontili galleggianti, scaduta il 31/12/2024;

che al Comune di Isola del Giglio è stata rilasciata dall'Autorità Portuale Regionale, in data 14/04/2025 "l'Anticipata Occupazione ai sensi dell'art. 38 del C.d.N." in attesa del rinnovo della concessione demaniale esistente per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2029 a seguito di richiesta formulata in data 27/12/2024;

che questa Amministrazione non disponendo di risorse umane specializzate nel settore della nautica ha da sempre affidato a terzi i servizi necessari per una corretta gestione degli ormeggi all'interno dell'area portuale in questione;

che comunque l'Ente è titolare di un servizio e che lo stesso deve essere mantenuto per la soddisfazione della popolazione e dei concessionari posto barca, e che quindi non può essere cessato;

VISTA la relazione allegata (Allegato A) redatta dal Responsabile del Settore, dal quale si evincono le motivazioni per cui si debba predisporre la presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che per quanto sopra sarà corrisposto l'importo complessivo pari ad € 22.785,76 così suddiviso:

- Capitolo 6061.0 – "GESTIONE SERVIZIO ORMEGGI COMUNALI" a favore F.LLI ORLANDINI S.N.C. con sede in Isola del Giglio via del Saraceno 10/12 - P.I. 01655370532;

RITENUTA la necessità di provvedere al riconoscimento della legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs.267/2000, in ragione degli elementi scaturenti dalla documentazione in atti;

VISTI:

- L'art.23 comma 5 della L.289/2002 secondo cui "i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti";

- L'art.1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le Amministrazioni dello Stato..., le Regioni, le Province ed i Comuni;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 84 del 10/12/2024 con la quale veniva approvato lo "SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027";
- L'approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 ed i suoi allegati, avvenuta attraverso apposita Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/12/2024;
- il Decreto Sindacale n° 1 del 02/01/2025 con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Settore Vigilanza;

- la deliberazione della G.C. n. 84 del 27/12/2022, esecutiva, con la quale sono state ridefinite le competenze delle aree funzionali di questo Comune;

VISTO l'art. 49, comma 1, e l'art. 147-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dai responsabili del servizio, attraverso apposito parere;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL 267/2000 la presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, necessita, oltre che del parere regolarità tecnica da parte del Responsabile del Settore Vigilanza, anche del parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio di cui in narrativa, pari ad € 22.785,76, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 194, comma 1, punto e) del D. Lgs. 267/2000, sulla base della relazione del Responsabile del Settore (allegato "A");
2. Di dare atto che l'onere economico, derivante dal presente provvedimento, trova copertura agli appositi stanziamenti del Bilancio di previsione 2025 - 2027 annualità 2025, così suddivisi:
- 3 Capitolo 6061.0 – “GESTIONE SERVIZIO ORMEGGI COMUNALI” a favore F.LLI ORLANDINI S.N.C. con sede in Isola del Giglio via del Saraceno 10/12 - P.I. 01655370532
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere copia della presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alla competente Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 comma 5 della L.27/12/2002 n.289;
5. Di riconoscere l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” – T.U.E.L. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
6. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000;
7. Di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio On Line e nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

Il Sindaco illustra, leggendo una parte della stessa proposta di delibera.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere PINI Cosimo che intende fare un po' di storia: il 29 ottobre il responsabile del servizio, d'accordo con sindaco, la giunta e consiglierei delegati, proponeva la proroga alla ditta Orlandini; il 27 dicembre il sindaco e la giunta ricordavano di dover chiedere la concessione anche per la zona del molo rosso, dove sostano le barche più grandi, inizialmente non inclusa nella concessione; pertanto il 27 dicembre tutti erano a conoscenza che il vigente contratto non copriva le esigenze del Comune; il 31 dicembre del 2024 è scaduto il contratto di gestione della catenaria.

Il 6 gennaio il responsabile, d'accordo con sindaco, giunta e consiglieri delegati, siglava la proroga alle stesse condizioni vigenti non considerando che il contratto che vogliono prorogare non copre i servizi che servono al comune e che adesso ha bisogno della catenaria per 12 mesi all'anno, facendo aumentare giustamente il corrispettivo per il gestore; il 14 aprile viene rilasciato al Comune un permesso autorizzando il comune dal 1 gennaio al 14 aprile. Ma

quindi il contratto di gestione integrato e prorogato ha durata dal 15 aprile al 31 dicembre. Domanda: se il maggior corrispettivo da aumentare è collegato alla maggior superficie da gestire, perché si applica solo ai mesi in cui il comune non aveva concessione? Chiede anche come sia possibile quantificare il corrispettivo dei mesi invernali applicando quelli dell'alta stagione. Gli sembra un maldestro tentativo della maggioranza di nascondere l'ennesimo fallimento politico e amministrativo, essendosi ridotti a non avere alternative rispetto alla proroga di un contratto vigente che non soddisfaceva le esigenze del Comune.

Se adesso serve un gestore per 12 mesi l'anno, mentre prima serviva per minor tempo, si sarebbe dovuto bandire una gara *ad hoc* e non la proroga del vecchio contratto per non alimentare polemiche. Se ha interpretato male, chiede spiegazioni perché sembra di leggere che s'è gestita un'area in assenza di concessione demaniale (ripetendo l'ipotesi di reato su cui è stato fondato il processo sul porticciolo del Campese). Il tempo per una gara c'era e bisognava usarlo. Un conto è il primo anno, ma se questa pratica viene reiterata ogni anno, andrà fatto presente probabilmente alla Corte dei conti. Sinceramente consiglia di ritirare la delibera e di riproporla scritta in maniera diversa perché pone la maggioranza in serio rischio di andare sotto processo, magari poi uscendone puliti.

Chiede e ottiene la parola il Consigliere ANDOLFI Alvaro chiarendo che nessuno ha gestito da gennaio a aprile in modo illegittimo; entro dicembre è stata fatta la richiesta concessione e nelle more del rilascio si è proceduto con la richiesta di anticipata occupazione.

PINI dice che gli atti così fatti sono illegittimi.

ANDOLFI: siamo a posto con le carte, abbiamo chiesto l'anticipata occupazione nelle more; le barche ci potevano andare.

PINI: non discute sul fatto che le barche potessero o meno andare; ritiene però che gli ormeggiatori hanno operato senza contratto e che andava bandita una gara.

ANDOLFI: contesta che andasse bandita una gara, facendo presente che nel contratto era prevista una proroga e il responsabile ha ritenuto opportuno usare questa opzione.

PINI dice che si tratta di una proroga senza concessione.

ANDOLFI risponde che non si tratta di una proroga senza concessione, ma di una proroga con richiesta di anticipata occupazione, nelle more della formalizzazione della concessione.

PINI dice che rischia la giunta.

BROTHEL dice che la proroga può essere concessa una sola volta e chiede se questa fosse la prima volta.

ANDOLFI risponde di sì.

BROTHEL fa presente che la proroga tecnica non può essere utilizzata se non in particolari circostanze e riporta quanto previsto dal codice dei contratti pubblici. Ritiene che, diversamente usata, sarebbe uno strumento per aggirare la procedura per una nuova gara.

Il Segretario comunale interviene spiegando perché è legittima la proroga del contratto, che non si tratta di proroga tecnica ma di un'opzione di proroga prevista nel contratto e attivata prima della sua scadenza. Precisa inoltre che il Comune di Isola del Giglio è risultato titolare della concessione rilasciata con efficacia retroattiva dal 01/01/2025 e che pertanto nel periodo di formazione del debito fuori bilancio ha titolo per gli obblighi contrattuali.

PINI ringrazia il Segretario per la delucidazione e comunque si dichiara contrario e chiede di allegare il proprio intervento che ha appena letto (**allegato 3**)

Il 29/10 il responsabile del Servizio, d'accordo con il Sindaco, la Giunta e i consiglieri delegati, proponevano all'attuale gestore della catenaria la proroga per altri 3 anni alle stesse condizioni previste dal vecchio contratto.

Il 27 dicembre il Sindaco e la Giunta ricordavano di dover chiedere in concessione una parte di specchio acqueo (la zona di molo rosso dove pernottano le barche più grandi) inizialmente non inclusa nella concessione. Pertanto il 27 dicembre tutti erano a conoscenza che il vigente contratto non copriva le esigenze del comune.

Il 31/12/2024 è scaduto l'attuale contratto di gestione della catenaria.

Il 6 gennaio il Responsabile del Servizio, d'accordo con il Sindaco, la Giunta e i consiglieri delegati, siglano la proroga alle stesse condizioni vigenti, non considerando il fatto che il contratto che vogliono prorogare non copre i servizi che servono al comune, che adesso ha bisogno di gestire la catenaria per 12 mesi all'anno, facendo aumentare giustamente il corrispettivo per il gestore.

Il 14 aprile viene rilasciato al comune un permesso che, se interpretiamo bene la nota, autorizza il comune a svolgere il servizio nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio e il 14 aprile, ma quindi il contratto di gestione che avete prorogato ha durata dal 15 aprile al 31 dicembre?

Se il maggior corrispettivo da aumentare è collegato alla maggiore superficie da gestire, perché si applica solo ai mesi in cui il Comune non aveva concessione? Non capiamo neanche come sia possibile quantificare un corrispettivo giornaliero basato sulle attività richieste in alta stagione, e usarlo per quantificare un corrispettivo nei mesi di gennaio e febbraio.

A noi sembra più che altro un maldestro tentativo della maggioranza di nascondere il vostro ennesimo fallimento politico e amministrativo: vi siete ridotti a non avere alternative alla proroga di un contratto vigente che non soddisfaceva i bisogni del Comune che sono cambiati. Se adesso serve avere un gestore 12 mesi all'anno mentre prima la gestione veniva pagata per minor tempo, avreste dovuto bandire una gara ad hoc, non la proroga del vecchio contratto. Come avremmo fatto noi, per placare le ultradecennali polemiche sul porto e sui gestori.

Se abbiamo interpretato male spiegateli, perché a noi sembra che oggi in un atto scritto, state dichiarando di aver gestito un'area in assenza di concessione demaniale, l'ipotesi di reato su cui è stato fondato il processo per il porticciolo al Campese.

Il tempo per fare una gara che soddisfacesse i bisogni del Comune c'era, è che bisognerebbe usarlo per affrontare i problemi. Anche perché il primo anno può essere una spesa imprevista, ma se ogni anno viene reiterata, diventa difficile giustificare questi debiti fuori bilancio, anche per la Corte dei Conti probabilmente)

Votazione: favorevoli 8 (maggioranza), contrari 2 (minoranza), astenuti nessuno. Votazione per **immediata eseguibilità**: idem

Quindi la proposta di deliberazione viene approvata.

Deliberazione n. 25 del 19-06-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
ARMANDO SCHIAFFINO

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
FEDERICA AMBROGI

Copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente